

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
G.E. dott.ssa Anna Maria Diana



Procedura esecutiva immobiliare N. 32/2017 R.G.E.

Promossa da:

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., creditore pignorante;

In danno di:

xxxxx, esecutato.

Creditori iscritti intervenuti:

Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Esperto stimatore:

architetto Francesca Palomby

Custode giudiziario:

avv. Giulia Ricciardi



RELAZIONE INTEGRATIVA DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

ex art. 173 bis disp.att. c.p.c. come novellato dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132



Architetto Francesca Palomby

Viale della Liberazione, 101- Napoli

Premessa

Con provvedimento del 27/12/2019, l'III.mo G.E. dott.ssa Anna Maria Diana, invitava la scrivente arch. Francesca Palomby, già nominata Esperto stimatore nella Procedura esecutiva in epigrafe, ad integrare la relazione di stima già depositata in atti e fissava per il giorno 27 febbraio 2020 l'udienza per la comparizione delle parti.

In particolare, il GE:

"letto l'istanza con relativi allegati depositata in data 19.12.2019 dal professionista delegato avv. Ricciardi; rilevata l'opportunità di verificare la fondatezza delle contestazioni- sia pure tardivamente formulate- mosse alla perizia di stima;

PQM

Dispone che l'arch. Palomby depositi le controdeduzioni alle osservazioni del debitore (allegate all'istanza del delegato del 19.12.2019) almeno 8 giorni prima dell'udienza;

Fissa l'udienza del 27.2.2020 ore 11.30 per la comparizione delle parti."

La scrivente, preso atto del dispositivo giudiziale, contattava tempestivamente il delegato per ricevere copia di dette osservazioni, mai pervenute ai propri recapiti, il tutto al fine di accettare il contenuto e la veridicità delle contestazioni mosse, con eventuali accertamenti a farsi presso gli organi preposti.

Controdeduzioni alle osservazioni del debitore

In ordine alle osservazioni le osservazioni mosse alla perizia (cfr. *in allegato 5*), si rileva preliminarmente che non esse contestano la metodologia valutativa né il prezzo base di vendita del compendio pignorato, quale risultante dalle indagini di mercato eseguite.

Esse riguardano esclusivamente le risultanze delle verifiche eseguite dalla scrivente in ordine alla legittimità urbanistica del compendio pignorato, con esclusivo riferimento alla domanda di condono presentata nel 1995 da xxxxxx, figlia del dante causa (cfr. *copia conforme in allegato 4*).

Da quanto contestato nelle note del debitore, infatti, gli accertamenti eseguiti dalla scrivente sarebbero incompleti ed inesatti poiché non hanno rilevato l'esistenza di documenti pubblici comprovanti la illegittimità non sanabile del bene oggetto di espropriazione forzata.

I suddetti documenti consistono in una serie di verbali di sequestro dell'immobile con apposizione di sigilli emessi nel periodo settembre 2000-febbraio 2001, con dissequestro ad aprile 2001.

Secondo il debitore, l'esistenza di questi verbali con sequestro disposto in data successiva alla domanda di condono del 1995 proverebbe la mendacia della domanda stessa con il consequenziale rigetto dell'istanza *de qua*.

Prima di tutto, nel medio termine tra la richiesta di chiarimenti e la redazione della presente relazione integrativa, la sottoscritta ha reperito presso gli enti preposti i seguenti atti tecnico-amministrativi e giuridici:

- 1) Verbale di sequestro con apposizione di sigilli, verbale n. 186, prot. 1265 dell'8/09/2000 con processo verbale n. 187 di denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata(*cfr. in allegato 1*);
- 2) Verbale di sequestro per prima violazione di sigilli, Verbale n. 190, prot. 1307 del 21/09/2000 con verbale n. 191 di denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata;
- 3) Verbale di sequestro per seconda violazione di sigilli, verbale n. 34, prot. 204 del 6/02/2001;
- 4) Decreto di sequestro preventivo del GIP dott. Tullio Morello, su richiesta del PM dott. Ciro Cascone, disposto il 19/02/2001 nell'ambito del procedimento penale, rubricato al n. 608/01 RG del ruolo GIP e al n. 1378/01 RGNR, disposto per un vizio di forma dei decreti di convalida e sequestro precedenti;
- 5) Verbale di dissequestro cantiere edile abusivo, verbale n. 85 del 9/04/2001, a seguito di ordinanza di dissequestro del PM dott. Ciro Cascone, nell'ambito del procedimento 10767/00 RG, con consegna dell'appartamento dissequestrato al proprietario xxxx;
- 6) Sentenza n. 2971 del 28 giugno 2001, del GIP dott. Gaetano Di Giuro, nell'ambito del procedimento penale di cui sopra, con ordine di riduzione in pristino delle opere abusive (*cfr. in allegato 2*);
- 7) Certificazione dell'Ufficio Urbanistica-Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Trecase, del 5 febbraio 2020 (*cfr. in allegato 3*).

Essi sono posti alla base delle confutazioni di tutto quanto dichiarato dal debitore il quale nel suo arzigogolato scritto:

- dichiara che l'appartamento, costruito in luogo di un porticato esistente al primo piano dell'edificio, è stato realizzato in epoca successiva a quella dichiarata nella domanda di condono del 1995;
- asserisce che il periodo di realizzazione è databile agli anni 2000-2001;
- asserisce che la domanda di condono è basata su una falsa dichiarazione e quindi, essendo mendace, va rigettata d'ufficio;
- secondo il suo parere, il bene, per le normative urbanistico-edilizie attualmente vigenti, è illegittimo e non sanabile in alcun modo;
- ne richiede una radicale svalutazione, trattandosi a suo dire di immobile completamente abusivo e non legittimabile urbanisticamente;
- propone quanto già operato da altro tecnico, in altra procedura, riguardante altri beni, con altra storia urbanistica, cioè la riduzione del valore stimato nella misura del 50%;

il tutto argomentato affinché il bene pignorato offerto a garanzia ipotecaria volontaria perda di appetibilità con la conseguenza di ledere il diritto del creditore di recuperare (anche se non integralmente) il proprio credito.

Sul punto la scrivente precisa che:

- la documentazione suddetta non è trascritta presso i RR.II.;
- della stessa nemmeno l'Ufficio Antiabusivismo del comune di Trecase (ente preposto alla vigilanza e controllo del territorio) ne era a conoscenza, tanto che ne è venuto in possesso solo in virtù delle copie reperite e prodotte dalla scrivente (come risulta dalla certificazione del Responsabile del Procedimento del 5 febbraio 2020);
- dalle precedenti indagini, confermate stavolta per iscritto con la certificazione di cui sopra, non erano risultate ordinanze di demolizione, provvedimenti sanzionatori e/o altro che facessero presumere l'esistenza di abusi edilizi accertati dalla P.A. nel periodo di riferimento, sull'immobile *de quo*;
- il compendio pignorato è ancora di piena ed intera proprietà del debitore (come attestato dalle ispezioni ipotecarie dei RR.II. e dalle visure catastali indicate alla perizia già depositata) e non vi sono stati provvedimenti di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (procedimento eseguito d'ufficio in caso di inottemperanza ad eventuali ordinanze di riduzione in pristino, da parte della P.A.);

- la domanda di condono del 1995, concernente la sanatoria dell'immobile pignorato, presentata da xxxxxx, non è mai stata diniegata;



tenuto conto di tutto ciò, appare chiaro che, tutto quanto denunciato oggi dal debitore, non sarebbe mai potuto venire a conoscenza della sottoscritta e o di altri.

Tra l'altro, la triste vicenda "dell'autodenuncia del debitore" fa sorgere un dubbio che compromette la credibilità dell'intera querelle e cioè: come è possibile, essendo a conoscenza di tutte queste "questioni di illegittimità" che si acquisti così incautamente un bene immobile come dimora familiare e che lo si conceda anche in garanzia ipotecaria?

Detto ciò, appare evidente la necessità di rispondere per punti alle contestazioni mosse alla perizia depositata in atti, al fine di chiarire al GE la natura puramente strumentale dell'intero scritto del debitore.

Prima di tutto:

Alla pagina 1, punto 2, si contesta che nella perizia la domanda di condono del 1995 sia giudicata ancora integrabile con opere suscettibili di sanatoria.

Sul punto, l'autore rileva che l'istanza è carente del previsto "minimo documentale" e che solo per questo motivo ne è precluso ogni accoglimento.

Però il debitore, in maniera strumentale, dimentica che se, dall'ufficio competente, la domanda non è stata istruita poiché carente di ogni documentazione, la stessa non è mai stata rigettata o diniegata né è mai stata notificata alcuna contestazione in merito all'assenza di integrazione, pertanto risulta ancora integrabile nei termini previsti dalle normative vigenti.

Pertanto si conferma che la domanda, fatta salva la necessità di integrazione per la sua istruzione, è ancora suscettibile di approvazione, anche se al momento archiviata.



Ed ancora:

il debitore, pur di screditare l'elaborato peritale, formula elucubrazioni lontane da ogni possibilità di riscontro, asserendo che il periodo di costruzione, seppur al rustico, del bene pignorato, sia stato

falsamente dichiarato nel titolo di acquisto del 2006 e giustificando il tutto con quanto (a suo dire) accertato nei richiamati verbali di sequestro del 2000-2001.

A suo dire, infatti, dai detti verbali si evincerebbe la realizzazione del bene in epoca successiva alla domanda di condono.

E' chiaro che si cerca di confondere l'attento lettore con argomenti non supportati da alcuna prova oggettiva.

I suddetti verbali di sequestro non accertano l'epoca di realizzazione dell'abuso ma confermano soltanto l'esistenza dell'abuso.

All'uopo appare opportuno far presente che:

- il fabbricato, di cui è porzione il bene pignorato, fu costruito nella sua attuale consistenza a partire dal 1988;
- lo stesso fu accatastato come se fosse completo in tutte le sue unità immobiliari già nel 1993;
- poi fu richiesta per il bene pignorato la sanatoria nel 1995 e lo stesso fu oggetto di compravendita nel 2006;

atteso tutto ciò, ma se fossero vere le argomentazioni del debitore, come è possibile che l'oggetto delle sue invettive sia la perizia della scrivente e non piuttosto il suo dante causa al quale potrebbe chiedere un risarcimento del danno per essere stato raggiirato?

Appare evidente che l'intero scritto del debitore ha solo l'effetto dilatorio e di ostacolo al legittimo recupero del denaro con cui gli fu finanziato l'acquisto.

A sostegno di ciò è importante far notare che dai verbali di sequestro non si evince mai l'epoca di edificazione dell'alloggio in oggetto ma al contrario viene certificata la realizzazione dell'immobile oggi pignorato, in luogo del preesistente porticato.

Appare certo infatti che, all'atto del primo sopralluogo e contestuale sequestro (cfr. verbale n. 186 dell'8/09/2000 con relativa foto), la consistenza planovolumetrica, costituente l'appartamento-ex porticato al primo piano, oggetto della domanda di condono del 1995, era già ultimata, almeno al rustico (requisito previsto dall'art. 31 della Legge 47/85 e s.m.i.), tanto che si legge:

"la chiusura di un porticato esistente in c.a., di circa 100 mq, sui lati nord, est, sud, con posa in opera di infissi in ferro, sugli stessi lati, nonché la realizzazione di un muretto in blocchi di lapil cemento con paletti in ferro, a chiusura del balcone lato sud-est. Il tutto risulta allo stato grezzo, esclusa l'esecuzione di bozza di intonaco all'esterno."

L'unica fotografia presente nel verbale mostra senza dubbio alcuno che lo stato dei luoghi accertato a quella data consiste in un volume già esistente ed ultimato (*addirittura con intonaco rustico già applicato sui compagni!*) al primo piano, con persiane già montate e con lavori in corso relativi alla sola realizzazione della balaustra-parapetto in muratura sulla balonata con soletta aggettante. Il tutto è in perfetta coerenza con la domanda di condono del 1995 e con la dichiarazione in Catasto del 1993, fatta da un tecnico, terzo estraneo a tutta la vicenda (si veda anche quanto scritto alla pagina 10, sugli accatastamenti dell'intero fabbricato).

Nel verbale successivo, n. 190 del 21/09/2000, si legge che sono stati accertati: *"Chiusura di un porticato esistente in c.a. di circa 100 mq. La prima violazione dei sigilli consiste nell'aver realizzato tramezzature con bozza di intonaco interne all'unità abitativa al primo piano di circa 100 mq. Il tutto risulta ancora allo stato grezzo. Si allega verbale di sequestro precedente."*

La lettura del verbale e la foto allegata allo stesso (nella quale si vedono gli interni dell'appartamento, con le strisce di intonaco sulle pareti) confermano che nell'unità abitativa al primo piano sono in atto lavori di completamento e/o di ristrutturazione e che l'esecuzione delle opere interne è proseguita nonostante i sigilli apposti pochi giorni prima.

Nel Verbale n. 34 del 6/02/2001, si legge che: *"è stata accertata la seconda violazione dei sigilli, consistente nell'ultimazione di tutte le opere di rifinitura interne ed esterne con arredamento di tutte le stanze, al porticato in primo piano di circa 100 mq, precedentemente sequestrato con verbale n. 190 del 21/09/2000. L'immobile è occupato da xxxxxxx unitamente al suo nucleo familiare."*

Da ciò si evince che, in totale violazione dei sequestri precedenti, il dante causa del debitore ha completato i lavori di ristrutturazione denunciati nei verbali precedenti.

Appare chiaramente che i verbali dei VV.UU. richiamati dal debitore confermano solo che il manufatto per cui era stato richiesto il condono edilizio nel 1995, alla data del 2000-2001 ha subito modifiche e trasformazioni con una ristrutturazione complessiva, ed escludendo di fatto la costruzione ex novo del volume e della superficie, come intesi dall'articolo 31, comma 2, della Legge 47/85 e s.m.i.

A questi verbali di sequestro seguono:

- Il Decreto di sequestro preventivo del GIP dott. Tullio Morello, su richiesta del PM dott. Ciro Cascone, disposto il 19/02/2001 nell'ambito del procedimento penale, rubricato al n. 608/01 RG del ruolo GIP e ad n. 1378/01 RGNR. Questo decreto è stato disposto per un vizio di forma dei decreti di convalida e sequestro emessi in precedenza.
- Il Verbale di dissequestro cantiere edile abusivo, verbale n. 85 del 9/04/2001, a seguito di ordinanza di dissequestro del PM dott. Ciro Cascone, nell'ambito del procedimento 10767/00 RG, con consegna dell'appartamento dissequestrato al proprietario .

Infine, da quanto accertato presso il Tribunale di Torre Annunziata, Settore Penale e GIP, con sentenza 2971 del 28 giugno 2001, il sig. xxxxx fu condannato per i reati ascritti, con ordine di demolizione delle opere abusive contestate nei verbali e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi a sue spese.

Ovviamente anche di questa sentenza, ruolo GIP, non è stata reperita alcuna traccia presso l'UTC del comune di Trecase, né vi sono ordinanze di demolizione emesse al riguardo, nonostante la notifica alle parti ed agli organi preposti, ordinata dal GIP dott. Gaetano Di Giuro.

Di fatto la demolizione dell'immobile pignorato non è stata posta in esecuzione per due ragioni molto semplici: 1) perché l'immobile esisteva già dal 1993 (vedi dichiarazione in Catasto); 2) perché per l'immobile esisteva una domanda di sanatoria antecedente a tutte le opere abusive accertate nel periodo 2000-2001.

(Si ricorda infatti che il completamento delle opere abusive per cui è stata richiesta la sanatoria è previsto dalla Legge 47/1985 e s.m.i. e non costituisce quindi motivo di diniego automatico.)

E vi è ancora da chiarire, all'interno di tutta la problematica, un punto fondamentale che il debitore ha completamente omesso nelle sue arzigogolate asserzioni.

Il compendio pignorato è stato dichiarato in Catasto il 23/09/1993, con scheda di accatastamento n. 23276 (identificativa di tutte le 6 unità immobiliari porzioni dell'edificio) e con subalterno 5, approvata dall'ufficio, contestualmente all'elaborato planimetrico ed alle schede catastali degli altri subaltri.

Se fosse vero quanto denunciato dal debitore, anche il tecnico compilatore (architetto xxxxxx) che ha redatto e firmato gli accatastamenti dell'intero edificio, avrebbe dichiarato il falso, correndo il rischio di incorrere in gravi sanzioni penali, cancellazione dall'Ordine professionale ed altro, per il reato di mendacio in atti pubblici.

A quale scopo, se non invece quello di legittimare in qualche modo e nel più breve tempo possibile l'abuso commesso?

Altra conferma dell'esistenza dell'immobile già nel 1993, nella sua consistenza planovolumetrica, è data dal fatto che la superficie desumibile dal grafico catastale corrisponde proprio allo stato dei luoghi accertato in sede di accesso, a meno di minime differenze date dall'ampliamento del cucinotto sul balcone nord.

Ulteriore riscontro dell'esistenza a quella data viene dal fatto che l'accatastamento è stato eseguito nel settembre 1993, cioè in epoca di molto antecedente ai decreti legge 468 ,551, 649 emessi a partire dal luglio 1994 che hanno portato all'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (condono bis). Ciò significa nel 1993, all'atto dell'accatastamento del bene, non vi era ancora alcun sentore della possibile approvazione di una nuova legge in materia di condono edilizio.

A questo punto c'è da chiedersi: ma se l'immobile non esisteva, che senso avrebbe avuto farne l'accatastamento, e pagare per un "immobile fantasma" tutte le imposte dovute per gli immobili dichiarati in Catasto (a partire dal 1992, ISI e poi ICI,ecc.)?

Sarebbe credibile il contrario, piuttosto!

Ed ancora, si precisa che:

- Questo immobile è stato acquistato dal debitore in virtù di atto per Notaio Marco Licenziati del 2006. In questo atto, all'articolo VI, sulla regolarità urbanistica, il venditore (xxxxx, cioè *il presunto*

colpevole di tutto quanto denunciato oggi dal debitore) dichiarava che "il fabbricato di cui trattasi è quanto oggetto del presente atto che ne è parte (cioè l'immobile, sub 5, oggi pignorato) sono stati costruiti in virtù di concessione edilizia n. 8/88, pratica 71/85, rilasciata dal comune di Trecase e che in seguito, per alcuni abusi edilizi commessi sul cespite in oggetto, è stata presentata, ai sensi di legge, in data 30/03/1995 al comune di Trecase istanza di concessione in sanatoria ai sensi della Legge 724/1994, ecc".

- Su questo immobile è stato erogato il mutuo ipotecario del 2006, che costituisce le ragioni del credito per cui si procede. Si deve perciò presupporre che il Notaio rogante (*l'atto di compravendita ed il contratto di mutuo*) e l'Istituto di credito abbiano perlomeno operato le necessarie verifiche sulla veridicità ed efficacia dei titoli indicati dal venditore.
- Il debitore, solo in virtù di quei titoli ha potuto acquistare l'appartamento (*in caso contrario l'immobile non sarebbe mai stato commerciabile!*) ed usufruire dell'approvazione del mutuo con l'elargizione di una consistente somma di denaro, concessa in misura proporzionale al prezzo di acquisto molto alto dell'immobile, a quell'epoca (voglia il caso) "legittimabile urbanisticamente"!
- Per l'acquisto dell'immobile (*al prezzo di € 220.000,00*) e per l'erogazione del mutuo (*€ 170.000,00*), si è beneficiato della libera commerciabilità del bene garantita da quei titoli edilizi, e oggi quegli stessi sono rinnegati al solo scopo di condizionare a proprio esclusivo vantaggio ogni decisione dell'autorità giudiziaria.

Il tutto in modo da ostacolare il legittimo recupero del credito vantato dalla Banca.

A giudizio della scrivente, tutta la *querelle* appare sfacciatamente strumentale.

Infine, un'attenzione particolare va all'elemento rafforzativo che il debitore utilizza per le proprie richieste, allegando l'ordinanza di sospensione disposta da altro magistrato, nell'ambito di altra procedura, sulla quale riferisce che:

"La sospensione della vendita è stata disposta dal G.E. Dott. Michele Di Martino con propria ordinanza del 05.11.2019 per la procedura R.G.E. n. 249/2017, che riguarda l'appartamento posto nel medesimo fabbricato (distinto dal sub 4) al piano terra che era di proprietà del medesimo xxxxxx e per il quale è risultato l'annullamento della Licenza Edilizia n. 69/87 a lui concessa e poi annullata dal Ministero per i Beni

Culturali ed Ambientali in data 17.06.1988. Di conseguenza, il C.T.U. ad integrazione della già resa relazione, su richiesta del G.E. Dott. Di Martino, ha corretto quanto precedentemente attestato, circa la possibilità di poter sanare tale unità immobiliare, e contestualmente ha ridotto del 50% il valore di mercato di detto immobile precedentemente stimato."

Su questo punto, la scrivente evidenzia che, pur di confondere il Giudice dell'Esecuzione a cui sono rivolte le sue note, il debitore allega un atto riferito ad altro edificio, posto nello stesso comune ma in luogo completamente diverso (basti guardare gli identificativi catastali afferenti a particelle diverse) che nulla ha in comune con quello di cui alla presente procedura.

In particolare, da quanto descritto dal tecnico di questa altra procedura, nel provvedimento dell'altro magistrato si fa riferimento a:

- Un appartamento posto al piano terra di un edificio nel comune di Trecase, alla via Ciro Menotti n. 113, riportato in Catasto fabbricati al foglio 16, particella 1555, sub 4;
- Un edificio costruito in forza della concessione edilizia n. 69/87, rilasciata ad xxxxxxx (e non xxxxxxx) e successivamente annullata con decreto del MIBAC del giugno 1988 (non è possibile sapere dalle note del debitore né dalla sintetica integrazione del consulente, cosa sia accaduto presso il Comune in seguito a quell'annullamento).

Detto ciò appare chiaramente strumentale e assolutamente non corretta la circostanza riferita dal debitore, (*secondo cui per un immobile posto all'interno dello stesso edificio si è disposta la svalutazione del 50% del prezzo stimato dall'esperto in prima battuta*) poiché trattasi di altro immobile, sito in un altro edificio, di proprietà di terzi estranei alla presente procedura, con una diversa storia urbanistica, soggetto quindi ad altra vicenda, rispetto alla quale appare inverosimile ogni argomentazione proposta dal debitore.

Ancora una volta, c'è da chiedersi:

Ma come fa il debitore a conoscere così dettagliatamente delle vicende legate alla proprietà di terzi estranei?

E soprattutto, quale credibilità può avere ogni sua asserzione nel momento in cui artatamente utilizza la svalutazione operata dall'altro tecnico, su un appartamento, facente parte di un altro edificio, tentando di farlo passare per lo stesso fabbricato di fa parte il compendio pignorato?



Da ciò risulta chiaro che tutto quanto avvenuto all'interno dell'altra procedura è assolutamente inconferente ed ininfluente rispetto alla procedura per la quale si procede.



E' lapalissiano quindi che le note depositate dal debitore perseguano il solo scopo di ostacolare il naturale corso della procedura esecutiva e di svilire il bene, rendendolo poco appetibile sul mercato immobiliare.

Conclusioni

Pertanto, sulla base di tutte le verifiche tecnico-documentali esperite e di tutto quanto esposto, si conferma integralmente il contenuto dell'elaborato peritale depositato in atti il 10 giugno 2019, compreso il prezzo base di vendita già determinato.

Lotto unico

Piena ed intera proprietà di appartamento sito nel comune di Trecase (NA), via Ciro Menotti n. 151, primo piano, interno 4, riportato in Catasto Fabbricati di Trecase (NA) al foglio 16, p.la 1567, sub 5, cat. A/2 cl. 4, vani 6.5, sup. cat. mq 136, R.C. € 587,47. Composto da: ingresso, soggiorno, disimpegno, due camere, cucina-tinello con cucinotto annesso, due bagni, oltre a due balconate, di superficie utile calpestabile pari a 109 mq, più una superficie scoperta di 36 mq, per una superficie commerciale di 125 mq.

Prezzo base di vendita: € 146.000,00 (eurocentoquarantaseimila/00), in cifra tonda.

Con la presente relazione integrativa con chiarimenti e controdeduzioni puntuali alle osservazioni mosse dal debitore, completa degli allegati che ne costituiscono parte integrante, la sottoscritta ritiene di aver espletato in ogni sua parte l'incarico conferitole e resta a disposizione dell'Ill.mo GE per ogni ulteriore dettaglio e chiarimento necessari.

Con osservanza.

Napoli, addì 18 febbraio 2020

Aste Giudiziarie.it
L'Esperto

Architetto Francesca Palomby

Aste Giudiziarie.it
Architetto Francesca Palomby

Viale della Liberazione, 101- Napoli

Pagina 12 di 13

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

ALLEGATO 1 COPIA DEI VERBALI DI SEQUESTRO REPERITI

ALLEGATO 2 COPIA SENTENZA RUOLO GIP N. 2197/2001

ALLEGATO 3 CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI TRECASE

ALLEGATO 4 COPIA CONFORME DOMANDA DI CONDONO DEL 1995

ALLEGATO 5 NOTE DEL DEBITORE

